



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Tirano
Registrato il 7 FEB. 2019
cl n 192 serie 3
versati €
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (M)
IL FUNZIONARIO
POLETTI DIANA

Associazione "GRUPPO VOCALE D'ALTRO CANTO APS"

STATUTO

Associazione "Gruppo Vocale D'altro Canto. - APS"

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017, della Legge Regionale 1/08 e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore d.leg 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "**Gruppo Vocale D'altro Canto APS**". A seguito della iscrizione al Registro Unico ETS potrà aggiungere al nome l'acronimo ETS. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede in Via Argine Poschiavino, 10 a Tirano (SO); la modifica della sede non comporta cambio dello statuto.

Art. 2 - Scopi sociali

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; è apolitica, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e non ha rapporti di dipendenza o vincoli con associazioni o partiti politici, sindacati o altri movimenti politici.

Senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza e nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona, della libertà e dignità degli associati, l'organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

DL 117 3 lug 2017 Art 5 comma "f" DL 117 3 lug 2017 Art 5 comma "i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

DL 117 3 lug 2017 Art 5 comma u) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 DL 117/2017

In particolare si attiva per:

- organizzare e gestire un coro
- partecipare attivamente alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma, con particolare attenzione alla musica popolare e liturgica;

svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati e quanti altri lo dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali, a titolo amatoriale e quindi gratuito;

- l'esecuzione anche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del proprio repertorio;
- la promozione di contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre corali sia italiane che straniere;
- l'organizzazione di manifestazioni musicali sia in Italia che all'estero, accordando preferenza alla musica corale di ogni epoca e tendenza;
- la promozione del canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale;
- l'adesione alle Associazioni e Albi di corali regionali, Nazionali ed internazionali;
- l'incisione di dischi, CD, o altro supporto tecnologicamente idoneo, nonché quant'altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie;
- promuovere la formazione della persona attraverso la musica e il canto.
- stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i coristi;
- promuovere il positivo impegno del tempo libero;
- organizzare concerti di raccolta fondi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

Articolo 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche e le società, che, condividendone gli scopi, intendono contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Comitato direttivo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e indichi:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, oppure denominazione, sede e codice fiscale;
- b) eventuale titolo di rappresentanza di altre persone o enti.

Le domande presentate nel nome di minori, interdetti o inabilitati si intendono subordinate alle approvazioni di legge.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Comitato direttivo. In caso di diniego la decisione deve essere comunicata all'interessato, che può presentare ricorso entro trenta giorni all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva. Il nuovo socio ammesso deve versare la quota associativa. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Comitato relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà respinta.

Tutti i soci sono obbligati a:

- a) versamento della quota associativa
- b) osservare lo statuto e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dal Comitato direttivo.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione, con diritto di voto e di eleggibilità, possono accedere alla sede sociale, prendere visione dei libri sociali e usufruire delle attrezzature sociali secondo un regolamento predisposto ed approvato dal comitato direttivo.

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.

In caso di morte gli eredi non hanno diritto al rimborso della quota sociale.

Il recesso è consentito al socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in condizioni o non abbia più la volontà di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Comitato direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente statuto e della legge, legittimano il recesso.

La decadenza è deliberata dal Comitato direttivo nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.



Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Comitato direttivo può deliberare l'esclusione del socio

- a) non osserva le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Comitato direttivo legalmente prese;
- b) esercita un'attività contrastante con gli scopi sociali;
- c) compie atti o comportamenti lesivi dell'onore e del prestigio dell'associazione;
- d) svolge azioni disgregatrici tese a fomentare i dissidi tra i soci;
- e) senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o si renda moroso nel pagamento della quota.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo in materia di decadenza o esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera all'interessato, il quale può ricorrere all'assemblea, che decide in via definitiva.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

Il socio già dichiarato decaduto o escluso potrà essere riammesso, alle condizioni di statuto, solo quando siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato la decadenza o l'esclusione.

Le quote associative non sono rimborsabili o ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto, né in caso di scioglimento dell'associazione.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione non possono essere gravati da oneri di alcun genere a carico degli interessati, se non per il recupero delle sole obbligazioni eventualmente preesistenti nei confronti dell'associazione.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse sociali

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquistati o che comunque perverranno all'Associazione;
- b) donazione, lasciti o legati.
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le risorse economiche dell'Associazione sono formate:

- a) dalle quote e dai contributi annuali dei soci;
- b) dai contributi straordinari dei soci
- c) dai contributi speciali dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- e) da donazioni o lasciti testamentari;
- f) da offerte e sottoscrizioni raccolte in occasione di feste, sagre o di manifestazioni promozionali;
- g) da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi.
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il contributo annuale associativo è costituito da una quota generale dovuta indistintamente da tutti gli associati, a copertura delle spese generali di gestione;

Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

L'associazione può ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto

Articolo 5 - Esercizio sociale e divieto di distribuzione utili e avanzi

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato direttivo provvede alla compilazione del rendiconto sociale previo un esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 6 – Bilancio e scritture contabili

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 7 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'organo di controllo, (quando ricorrono le condizioni di legge)
- d) l'organo di revisione, (quando ricorrono le condizioni di legge)

Articolo 9 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo
7. L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario e lo richieda almeno un decimo degli associati, ovvero ne sia fatta richiesta dal presidente, o da almeno tre consiglieri.

Articolo 10 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati e le eventuali altre cariche associative
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

- 
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - k) deliberare in merito alle modifiche dello statuto e allo scioglimento dell'associazione.

Articolo 11 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e lo svolgimento degli altri oggetti di sua competenza. Si convoca in sede straordinaria tutte le volte che occorre deliberare in merito a quanto precisato nell'art. 10 – lett k, ovvero quando lo richiede almeno 1/10 dei soci per iscritto. La richiesta di convocazione dovrà essere fatta al Presidente con almeno 15 giorni di anticipo sulla data proposta.

Della convocazione dell'Assemblea il Presidente dà comunicazione agli interessati mediante avviso spedito (posta elettronica o ordinaria) con richiesta di ricevuta di ritorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorre, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, L'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia la rappresentanza presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Per la partecipazione alle assemblee sono ammesse deleghe scritte, ma ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'assemblea straordinaria per l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto è valida, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente e, in assenza di questo, dal Vice Presidente. Funge normalmente da Segretario dell'Assemblea il segretario dell'Associazione.

Articolo 12 - Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da cinque a sette membri nominati dall'Assemblea generale. Essi durano in carica tre anni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive incontrate nella trattazione degli affari dell'associazione. Il triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo integrale del Comitato. i membri sono rieleggibile

Spetta al Comitato direttivo eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri e provvedere a tutto quanto occorre per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per il conseguimento dei fini istituzionali.

Qualora il Direttore del coro non sia eletto tra i componenti del consiglio direttivo parteciperà al consiglio senza diritto di voto.

Spettano al Comitato direttivo anche gli atti di straordinaria amministrazione che dal presente statuto non siano riservati all'Assemblea.

Quando, per dimissioni o altro motivo qualsiasi, il Comitato direttivo perda uno dei suoi membri, si provvederà entro un mese alla sua sostituzione da parte del Comitato stesso attingendo alla lista dei non eletti. Nel caso la lista sia esaurita si procede a nuove elezioni. I sostituti dureranno in carica il tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i membri surrogati.


Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente e quando lo richieda almeno la maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Quando occorra all'Associazione di promuovere o sostenere qualche lite o procedimento contenzioso innanzi alle giurisdizioni ordinarie o speciali, dovrà assumersi dall'Assemblea analoga deliberazione. Nei casi di urgenza, tale facoltà è attribuita al Comitato direttivo, che però dovrà subito convocare l'Assemblea per ottenere in merito la ratifica; in caso contrario dovrà immediatamente recedere dall'azione, se già cominciata.

Articolo 13 - Presidente e vice presidente

Il Presidente del Comitato direttivo è presidente dell'Associazione ed a lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Egli provvede:

- a) all'esecuzione dei deliberati del Comitato direttivo e dell'assemblea;
- b) al disbrigo di tutte le pratiche tendenti a ottenere prestiti, contributi, sussidi dovuti dallo Stato o da altri enti ai sensi delle vigenti disposizioni;
- c) alla convocazione dell'Assemblea e del Comitato direttivo;
- d) alla stipulazione dei contratti deliberati dal comitato o dall'Assemblea e alla firma degli atti che interessano l'amministrazione, potendo anche il Comitato conferirgli facoltà di fissare le condizioni e i patti dei contratti stessi integralmente, caso per caso;
- e) effettuare pagamenti e riscuotere somme nei limiti e con le modalità stabilite dall'assemblea o dal comitato secondo le rispettive competenze.

E' il direttore dei servizi tecnici ed amministrativi.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, il quale, su conferimento espresso di delega, potrà svolgere anche alcune funzioni attribuite al Presidente.

Per i compiti indicati alle lettere d) ed e) il comitato può conferire deleghe anche ad altri membri del comitato stesso o dell'Associazione.

Articolo 14 - Il Segretario

Il Segretario collabora per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. Collabora inoltre con il Direttore per quanto gli sia richiesto, in particolare cura la parte organizzativa dell'Associazione, ovvero:

- redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, una copia dei quali dovrà sempre essere a disposizione di ogni corista per essere visionata a semplice richiesta.
- Conserva ed archivia la documentazione ufficiale del Coro nonché le partiture dei brani in repertorio.
- Cura la corrispondenza dell'Associazione e tiene l'elenco aggiornato dei Coristi.

Articolo 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede al servizio di contabilità e di cassa e in genere cura la registrazione su apposito libro contabile di tutte le operazioni riguardanti l'attività economica e finanziaria del Coro, tenendo aggiornata la contabilità delle entrate e delle uscite, conservandone agli atti la documentazione giustificativa. Predispose altresì i dati contabili dei bilanci preventivi e consuntivi da inserire nel rendiconto annuale da presentare all'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 16 - Il Direttore

Al Direttore, scelto fra le persone di provata capacità e passione, è affidata la Direzione Tecnico-artistica del Coro. Egli presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia parere vincolante in ordine all'ingresso di nuovi coristi.

Al Direttore inoltre, competono in via esclusiva:

- l'aspetto più strettamente tecnico-musicale dell'attività del Coro;
- la scelta dei programmi dei concerti
- la scelta dei brani del repertorio.

Articolo 17 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18- Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 – Volontari e assicurazione Volontari

L'associazione di promozione sociale opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I soci volontari che prestano in modo continuativo attività di volontariato sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 20 - Volontari e Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 21 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione



Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 11. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.

117/2017

Articolo 22 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



Il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 21.00 si è tenuta, presso la sede in Via Poschiavino, 10, un'assemblea straordinaria dei soci del gruppo vocale "D'altro Canto" di Tirano. I soci erano tutti presenti.

All'ordine del giorno il seguente punto:

1. lettura e approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione
2. varie ed eventuali

1. Prende la parola Ivonne Biscotti, nuovo Presidente in carica in seguito alla nomina del 4 settembre 2018 durante la riunione del nuovo consiglio direttivo eletto precedentemente dall'Assemblea dei soci

Il Presidente spiega agli associati le modalità scelte per le modifiche dello Statuto attuate nel rispetto delle attuali esigenze dell'Associazione "Gruppo Vocale D'altro Canto" e successivamente dà lettura del nuovo Statuto che viene poi approvato all'unanimità.

2. I soci vengono informati che, in seguito all'approvazione, lo Statuto sarà presentato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione e la sostituzione del vecchio Statuto. Dopo di che si procederà per l'iscrizione dell'associazione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

L'assemblea si scioglie alle ore 22.00

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature of the Secretary]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature of the President]